

## **REGOLAMENTO DIARIE E SUSSIDI MEDICO-SANITARI**

### **ART. 1 – ASSISTITI**

Le diarie e i sussidi di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a AMICI PER SEMPRE-CASSA MUTUA VALDICHIANA, in seguito per brevità denominata CASSA MUTUA VALDICHIANA.

E' previsto il sussidio per i familiari del socio (meglio specificati all'art. 4 del Regolamento generale delle prestazioni) per visite mediche specialistiche c/o convenzionati (esclusi odontoiatri) e visite specialistiche effettuate in regime di libera professione - intramoenia presso Strutture Sanitarie pubbliche.

### **ART. 2 - DIARIE E SUSSIDI MEDICO-SANITARI**

La CASSA MUTUA VALDICHIANA corrisponde in caso di ricovero in istituto di cura pubblico, accreditato o privato, reso necessario da malattia o infortunio, le seguenti diarie giornaliere per persona/evento/anno:

**TABELLA DIARIE**

Tipo di ricovero	Diaria giornaliera	Massimale annuo
INFORTUNIO	20,00 €	400,00 €
MALATTIA	20,00 €	400,00 €
R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale)	10,00 €	200,00 €

Le diarie innanzi riportate sono erogate per ogni giorno di degenza ad esclusione dei giorni di entrata e di uscita o di trasferimento ad altra struttura ospedaliera, RSA compresa.

L'accesso alla RSA avviene mediante proposta del medico di medicina generale all'Unità di Valutazione distrettuale che ne dispone il ricovero.

La CASSA MUTUA VALDICHIANA rimborsa le spese sostenute dal Socio nei limiti di seguito indicati per le seguenti prestazioni dovute a malattia o infortunio:

### TABELLA SUSSIDI MEDICO-SANITARI

	Prestazioni	<b>SUSSIDI</b> Importo rimborsato %	<b>MASSIMALI</b> Massimale annuo
1	Visite Mediche Specialistiche c/o convenzionati (esclusi odontoiatri)	30 % della fattura	€ 150,00
2	Visite specialistiche effettuate in regime di libera professione - intramoenia presso Strutture Sanitarie pubbliche; Esami clinici, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e assistenza domiciliare, c/o strutture convenzionate; ticket sanitari.	20 % della fattura	€ 200,00
3	Trattamenti termali c/o centri termali convenzionati	30 % della fattura	€ 200,00
4	Servizio Ambulanze – Taxi (solo da e per destinazioni in Istituti di Cura)	30% della fattura	€ 200,00
5	Visite mediche specialistiche per i familiari (meglio specificati all'art. 4 del Regolamento generale delle prestazioni) c/o convenzionati (esclusi odontoiatri) e visite specialistiche effettuate in regime di libera professione - intramoenia presso Strutture Sanitarie pubbliche.	20 % della fattura	€100,00

I rimborsi delle spese sostenute per le prestazioni di cui ai punti precedenti punti, quando indicato, sono dovuti solo nel caso in cui le prestazioni siano richieste ad una struttura/operatore convenzionato del Network Sanitario COMIPA, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza. Nel caso in cui si utilizzino strutture/operatori non convenzionati i rimborsi non sono dovuti tranne che il socio sia residente in una zona non coperta da strutture/operatori convenzionati COMIPA.

Le diarie ed i sussidi sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali e nel limite annuale massimo indicato nelle tabelle di cui al presente articolo. L'anno di riferimento del massimale è quello civile. In merito ai rimborsi riservati ai familiari di cui al punto 5, il massimale è da intendersi per nucleo familiare ossia riferito a tutti i figli assistiti e dichiarati dal Socio, pertanto la somma massima erogabile della CASSA MUTUA VALDICHIANA non può superare nel complesso 100,00 €.

Le diarie ed i sussidi sono prestate indipendentemente dalle condizioni di salute degli Assistiti, pertanto le diarie ed i sussidi sono dovuti anche nei casi di ricadute inerenti a situazioni patologiche preesistenti alla decorrenza delle garanzie.

### ART. 3 – LIMITI ALLE DIARIE E SUSSIDI

Le diarie ed i sussidi non sono dovuti se dipendenti da:

- le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio, in particolare artroprotesi e sostituzione di impianti protesici. In caso di intervento di correzione della miopia, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie.
- la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
- le cure per stati patologici correlati dall'infezione HIV;
- le cure per malattie degenerative del sistema nervoso (es.. morbo di Alzheimer, sclerosi multipla, morbo di Parkinson);
- le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonto, gli interventi preprotetici e di implantologia. La presente esclusione è operante salvo nel caso di infortunio, caso in cui le richieste di rimborso (avanzate a questo titolo) devono essere accompagnate dal certificato di pronto soccorso ospedaliero o di analoga struttura ospedaliera da cui risulti il danno subito;
- le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività della copertura);
- le prestazioni mediche aventi esclusivamente finalità di controllo; i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
- il parto naturale e l'aborto;
- i ricoveri causati dalla necessità dell'Assistito di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assistito che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
- gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
- il trattamento delle malattie conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l'alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
- gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall'Assistito;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
- le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
- le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.

#### **ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA**

Le prestazioni previste nel presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del 30esimo giorno successivo alla firma della domanda di ammissione a Socio rilasciata presso le filiali Banca Tema o negli uffici della CASSA MUTUA VALDICHIANA. Nel caso di adesione online attraverso il sito internet della CASSA MUTUA VALDICHIANA o la relativa app i

sussidi decorrono dalle ore 24:00 del 30esimo giorno successivo alla domanda di ammissione completata, caricata e firmata. In tutti i casi previa verifica dell'accettazione della domanda e il pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo l'erogazione delle diarie e dei sussidi non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto alle prestazioni cessa e si ripristina alle ore 24:00 del 30esimo giorno successivo al pagamento delle quote arretrate. I ricoveri, le visite specialistiche, gli esami ed accertamenti diagnostici e le altre assistenze previste eseguite durante il periodo di morosità non possono essere oggetto di diarie né di sussidi qualunque sia la causa del ritardato pagamento.

#### **ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA**

La copertura ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

#### **ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE**

L'erogazione delle diarie ed i sussidi previsti dal presente regolamento avvengono dietro presentazione della relativa domanda di sussidio completa alla CASSA MUTUA VALDICHIANA o cartacea (nelle filiali Banca Tema e negli uffici della CASSA MUTUA VALDICHIANA) o digitale attraverso il sito internet della CASSA MUTUA VALDICHIANA o la relativa app.

La domanda di rimborso deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla CASSA MUTUA VALDICHIANA e firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente bancario per l'accredito. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di pagamento devono pervenire alla CASSA MUTUA VALDICHIANA entro **180 giorni** dalla data presente sul documento fiscale emesso a seguito del pagamento della prestazione per la quale si richiede il sussidio. Nessun rimborso spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La richiesta di pagamento delle diarie ospedaliere per i ricoveri dovuti a malattia o infortunio e per ricoveri in R.S.A, dovrà essere accompagnata da:

✓ *Documento rilasciato dall'Ospedale riportante la data di entrata ed uscita dalla struttura sanitaria e la malattia/infortunio che ha causato il ricovero. In caso di infortunio occorre allegare anche il verbale di infortunio che viene rilasciato su richiesta dall'Ospedale.*

La richiesta di pagamento per il rimborso delle spese sanitarie dovrà essere accompagnata da:

- *Prescrizione del medico di base o del medico specialista riportante la patologia/infortunio che ha causato la richiesta di prestazione e la fattura pagata per la prestazione medico-sanitaria erogata (visita specialistica, esame clinico, accertamento diagnostico, trattamento fisioterapico o termale) con data non anteriore a 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.*

La richiesta di pagamento per il rimborso dei servizi dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Fattura o documento rilasciato dal prestatore del servizio per viaggi allegando la documentazione medica comprovante che il servizio è stato erogato per raggiungere Istituti di cura per motivi di salute riguardanti l'avente diritto.*

Il Socio deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla CASSA MUTUA VALDICHIANA e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia/infortunio denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta rimborso, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di pagamento.

L'Associato che abbia avanzato richieste di rimborso per le medesime spese nei confronti di terzi (assicurazioni o soggetti privati), avendo ottenuto ristoro, deve darne tempestiva comunicazione alla CASSA MUTUA VALDICHIANA.

Gli importi rimborsati verranno calcolati sulla spesa sostenuta dal socio al netto dei bolli.

#### **ART. 7 - GESTIONE MUTUALISTICA**

In base alle risultanze di bilancio il Consiglio di Amministrazione della CASSA MUTUA VALDICHIANA potrà apportare variazioni alle condizioni previste nella presente normativa, compreso il contributo associativo annuale. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo alla data della delibera di variazione e portate a conoscenza del socio tramite pubblicazione sul sito internet della CASSA MUTUA VALDICHIANA.

#### **ART. 8 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE**

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della CASSA MUTUA VALDICHIANA e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla CASSA MUTUA VALDICHIANA, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

---

Regolamento in vigore dal 01/01/2022

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 04/12/2021